

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI ART. 4 L. 300/70

Il giorno 20 marzo 2014

la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
e
gli Organi di Coordinamento di Banca MPS
e
le Rappresentanze Sindacali Aziendali Periferiche

Premesso che:

- in tema di garanzie volte alla sicurezza del lavoro, è necessario proteggere le unità produttive, con sistemi tendenti ad impedire e/o disincentivare il compimento di atti criminosi, rilevando eventuali accessi di persone non autorizzate all'interno degli uffici, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e di tutelare i beni aziendali;
- la Banca ha interesse ad utilizzare nelle proprie unità produttive - in funzione delle caratteristiche, della ubicazione e dei locali di ciascuna dipendenza - impianti di videoregistrazione/videosorveglianza quali misure di sicurezza atte a prevenire eventi criminosi;
- dai suddetti impianti, deriva la possibilità di riprendere incidentalmente i lavoratori nella loro attività lavorativa e nei loro spostamenti.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/70 "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori";
- tale norma prevede però che "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le R.S.A., oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.";
- il divieto di controllo non pregiudica il diritto/dovere dell'azienda di prevenire comportamenti illeciti all'interno dell'azienda stessa, utilizzando, a tali fini, impianti di videosorveglianza/videoregistrazione;
- in molte province italiane è stata avviata ed è tuttora in corso una proficua collaborazione tra Prefetture, Forze dell'Ordine ABI e Banche per contrastare rapine e furti ai danni delle dipendenze bancarie che ha portato alla sottoscrizione di specifici Protocolli di intesa per la prevenzione della criminalità in Banca.

Le Parti convengono che:

- tutto quanto sopra premesso e considerato costituisce parte integrante del presente accordo;
- ~~l'Azienda informa che, per quanto tecnicamente possibile e ferme le finalità di sicurezza perseguite,~~
l'orientamento dei sistemi di videosorveglianza e/o videoregistrazione è realizzato in modo da

evitare per quanto possibile e comunque contenere al minimo l'inquadratura dei lavoratori, non essendo le stesse puntate sulla postazione fissa;

- in conformità con il dettato delle disposizioni sopra richiamate, le Parti dichiarano che il presidio degli uffici e delle unità produttive a mezzo di sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione risponde unicamente alle finalità richiamate in premessa, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, tesa al controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti;
- le Parti, in ogni caso, si danno reciprocamente atto che i ridetti impianti - sempre per le finalità sopraindicate (in particolare per poter esplicitare con maggior efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi ovvero, nel caso in cui questi siano comunque avvenuti, quella di ausilio delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria per l'identificazione dei responsabili) - potranno anche riprendere incidentalmente i lavoratori nei luoghi di lavoro ed effettuare le registrazioni di immagini;
- l'Azienda provvederà ad informare il personale interessato della presenza degli impianti e dei contenuti del presente Accordo, dichiarando altresì di utilizzare la videosorveglianza/videoregistrazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- i Rappresentanti delle OO.SS. sono tenuti al massimo riserbo verso i terzi in ordine agli impianti di sicurezza adottati dall'azienda;
- l'Azienda garantisce che l'accesso alle immagini potrà avvenire, in caso di evento criminoso, solo da parte di soggetti specificamente autorizzati;
- L'Azienda garantisce inoltre che, qualora si dovesse procedere alla visione delle immagini registrate per esigenze non connesse alla sicurezza in senso lato eventualmente anche su richiesta di un dipendente, la visione delle stesse avrà luogo solo in presenza di un incaricato designato di volta in volta dalle rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo;
- i dati rilevati saranno archiviati e conservati per il periodo massimo consentito dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003);
- la presente intesa produce i propri effetti ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della Legge 300/70, ferma restando la facoltà di verifica da parte delle Organizzazioni Sindacali del coerente utilizzo delle strumentazioni in argomento, con le finalità evidenziate.

L'Azienda

Gli Organi di Coordinamento e le R.S.A.

IPOTESI DI ACCORDO

In Siena, in data 28.11.2014

Ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 50 del D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 - **Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** – e dell'accordo siglato tra ABI e OSL il 04 febbraio 2016

La Banca Monte dei Paschi di Siena anche in qualità di Capogruppo, MPS Capital Services Banca per le Imprese SPA, MPS Leasing e Factoring SPA, Consorzio Operativo di Gruppo e Widiba SPA

e

le Delegazioni Sindacali del Gruppo BMPS

premesse che:

L'accordo siglato con ABI il 04 febbraio 2016 e la successiva integrazione del 16 marzo 2016, rinviano alla sfera aziendale la definizione di alcuni aspetti attinenti i seguenti argomenti:

- gli ambiti territoriali nei quali sono distribuiti i Rappresentanti;
- la possibilità, in coerenza con quanto indicato dalla Commissione Ministeriale di cui all'art.12 del D.LGS n. 81/08 nell'interpello n.17/2014, che presso i Gruppi Bancari con oltre 4000 lavoratori possa essere prevista, con specifico accordo con le Organizzazioni Sindacali, l'istituzione di R.L.S. di Gruppo.

L'accordo ha inoltre definito la dotazione di permessi spettanti per l'esercizio delle funzioni e le materie oggetto della formazione.

le parti convengono che:

- Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.
- Con il presente Verbale di Accordo le parti intendono istituire i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.) di Gruppo ai sensi di quanto previsto dall'Art.3 c.4 del citato Accordo Nazionale del 4 febbraio 2016.
- Per l'esercizio delle proprie funzioni il R.L.S. accede ai luoghi di lavoro così come consentito dalla normativa vigente (art. 5/1° co Accordo ABI cit). Nei confronti dell'azienda di appartenenza il R.L.S. comunica gli spostamenti necessari ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo del mezzo più idoneo.
- Dopo le visite ai luoghi di lavoro, al fine di agevolare l'eventuale attivazione di interventi i RLS avranno cura di comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali segnalazioni.
- In attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 5, e dall'art. 50, commi 2 e 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'azienda di appartenenza fornisce ai R.L.S. i mezzi e gli spazi necessari per l'espletamento delle relative funzioni, quali la facoltà di affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche, via mail e fax, nonché l'utilizzo – su richiesta e laddove esistenti – dei locali per le R.S.A.

- Per favorire la consultazione e la condivisione dei documenti, quali verbali art. 35 e art.50 e bozza del DVR, l'Azienda metterà a disposizione apposita repository a cui saranno abilitati i RLS all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico, ognuno in funzione del proprio ambito di competenza.
- Il numero calcolato come disposto dall'art. 3 dell'accordo di settore sul tema sottoscritto in data 04.02.2016 prevede per il Gruppo BMPS n. 33 R.L.S. di Gruppo (n. 30 + 3 di Gruppo). Valutate le implicazioni emerse nello svolgimento delle attività dei R.L.S. e tenuto conto delle mutate competenze territoriali connesse alla ristrutturazione organizzativa dell'Azienda, per garantire una equa distribuzione sul territorio, coerente con l'organizzazione del Gruppo MPS, si conviene di prevedere la seguente articolazione territoriale dei "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" che saranno definiti come di seguito indicato con la determinazione che nell'ambito territoriale di riferimento il R.L.S. ricoprirà il ruolo anche per le consedenti strutture delle Capogruppo Bancaria e delle Società del Gruppo ad eccezione della piazza di Siena:

1. Siena Capogruppo Bancaria e Aziende del Gruppo n. 2 RLS

2. Siena Consorzio Operativo n. 1 RLS

3. Area Territoriale Toscana n. 5 RLS:

- 1 Provincia di Siena, Grosseto e Arezzo
- 1 Ambito Firenze 1 (cfr allegato)
- 1 Ambito Firenze 2 (cfr allegato) e Province di Prato e Pistoia
- 1 Province di Livorno Pisa
- 1 Province di Lucca/Massa

4. Area Territoriale Nord Ovest n. 6 RLS :

- 1 Ambito Milano 1(cfr allegato) e Provincia di Monza Brianza
- 1 Ambito Milano 2 (cfr allegato)
- 1 Ambito Milano 3 (cfr allegato)
- 1 Ambito Milano 4 (cfr allegato)
- 1 Province di Como, Lecco, Lodi, Pavia, Varese, Sondrio, Bergamo e Brescia.
- 1 Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

5. Area Territoriale Antonveneta n. 4 RLS:

- 1 Province di Treviso, Belluno, Trieste, Pordenone, Gorizia, Udine, Bolzano e Trento
- 1 Province di Venezia, Verona, Vicenza e Rovigo
- 1 Ambito Padova 1 (cfr allegato)
- 1 Ambito Padova 2(cfr allegato)

6. Area Territoriale Lombardia Sud e Emilia Romagna n. 3 RLS:

- 1 Province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Piacenza, Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini
- 1 Province di Mantova e Cremona

1 Regione Marche

7. Area Territoriale Centro e Sardegna n. 5 RLS così distribuiti:

- 1 Province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti
- 1 Ambito Roma 1 (cfr allegato) e Regione Sardegna
- 1 Ambito Roma 2(cfr allegato)
- 1 Ambito Roma 3 (cfr allegato)
- 1 Regioni Umbria, Abruzzo e Molise

8. Area Territoriale Sud e Sicilia n. 7 RLS:

- 1 Province di Salerno, Benevento e Avellino
- 1 Province di Napoli e Caserta
- 1 Province di Bari, BAT, Foggia e Regione Basilicata
- 1 Province di Taranto, Brindisi e Lecce
- 1 Province di Caltanissetta, Palermo, Trapani e Agrigento
- 1 Province di Enna, Catania, Messina, Siracusa e Ragusa
- 1 Regione Calabria

Totale dei rappresentanti n. 33

Il R.L.S. competente sul territorio dovrà avere sede di lavoro nell'ambito di competenza o in casi del tutto eccezionali nell'ambito adiacente; il trasferimento, a richiesta del R.L.S., al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento comporterà la cessazione del mandato.

1) Le aziende del Gruppo forniranno alle Organizzazioni Sindacali la collaborazione ed i necessari permessi ai membri dei Comitati Elettorali al fine di assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali così come previsto all'art. 4 dell'accordo del 04.02.16. Le prime elezioni saranno indette unitariamente a cura delle Delegazioni Sindacali di Gruppo firmatarie dell'Accordo R.L.S., entro 60 giorni dalla data del medesimo. A tal fine l'Azienda oltre a mettere a disposizione i mezzi necessari per la realizzazione delle elezioni, al fine di consentire un più rapido espletamento delle relative attività, valuterà la possibilità di utilizzare la Intranet aziendale per agevolare le operazioni di voto. Le OO.SS. firmatarie predisporranno apposito Regolamento per lo svolgimento delle elezioni che sarà inviato all'Azienda entro 20 giorni dalla firma dell'accordo. I R.L.S. che risulteranno eletti rimarranno in carica per quattro anni e in caso di cessazione del mandato si procederà a nuove elezioni entro un mese dalla presentazione dei nuovi candidati.

2) In conformità alle previsioni di cui all'Accordo ABI del 04 febbraio 2016 art. 6 per l'espletamento del mandato ad ogni Rappresentante per la Sicurezza viene riconosciuto un numero massimo di 50 ore di permesso all'anno.

➤ In via sperimentale, dal predetto monte ore sono esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi nei luoghi di lavoro ove si esegue l'accesso laddove gli stessi si trovino al di fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del Rappresentante. Laddove, invece, i luoghi ove si esegue l'accesso siano nell'ambito dello stesso Comune ove è situata la sede di lavoro dei R.L.S. ma si tratti dei Centri Urbani di Roma, Milano, Napoli, Firenze e Torino i tempi di viaggio ne rimangono comunque esclusi. I permessi eventualmente non fruiti nell'anno di

competenza, sono utilizzabili da parte di ciascun R.L.S. fino al 1° quadrimestre dell'anno successivo entro il limite massimo di 10 ore.

- La segnalazione delle assenze dovrà essere inserita in GERIP nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento (punto 2.8 e seguenti del Doc. 493).
- Le richieste di permesso sia per l'assenza dal posto di lavoro che per l'eventuale utilizzo dell'auto propria devono essere comunicate per iscritto dal R.L.S. alla funzione aziendale competente, così come individuata nella normativa aziendale tempo per tempo vigente, con un preavviso, di norma, di almeno una intera giornata lavorativa, salvo i casi di intervento immediato per eventi criminosi, infortuni gravi e comunque in ogni situazione di particolare ed evidente gravità ed urgenza. In questo unico caso potrà essere utilizzata la prevista causale di assenza per improrogabilità ed urgenza.
- In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 5 del già citato Accordo ABI 04.02.16 in materia di concorso nelle spese effettivamente sostenute dal R.L.S., l'Azienda di appartenenza riconosce allo stesso per l'esercizio delle predette attribuzioni il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate fino a concorrenza degli importi massimi previsti, per l'ipotesi di missioni del personale, dalla normativa aziendale tempo per tempo vigente.
- In particolare in caso di accesso presso diversa unità organizzativa situata in ambiti dove sia possibile utilizzare i mezzi pubblici verrà rimborsato esclusivamente il costo del mezzo pubblico utilizzato.
- In caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, l'utilizzo dell'auto propria deve essere preventivamente autorizzato dall'azienda. In tal caso sarà garantita la copertura assicurativa Kasko alle condizioni tempo per tempo vigenti per il personale che utilizza l'autovettura di proprietà per ragioni di servizio. L'autorizzazione dell'Azienda può essere concessa anche per gli interventi degli R.L.S. in caso di evento criminoso e infortunio grave per i quali l'art. 6 comma 4 dell'accordo nazionale 4/2/2016 permette la riduzione del preavviso.
- Per ogni ulteriore necessità è comunque opportuno fare riferimento al documento normativo di riferimento per le missioni del personale.

3) Non rientrano nel plafond di cui al punto precedente i permessi concessi per l'espletamento dei compiti sotto riportati:

- consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Azienda ovvero unità produttiva;
- consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- consultazione in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/08;
- formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti;
- partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08.
- partecipazione alle riunioni di consultazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08

Anche in occasione degli incontri di cui agli art. 35 e 50 del D. Lgs. 81/08 presso la Capogruppo Bancaria le richieste devono attenersi alla normativa relativa alle missioni, di cui al documento dedicato.

L'incontro di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81 dovrà essere convocato, almeno una volta all'anno, al massimo entro il giorno 1 dicembre di ogni anno. Compatibilmente e nel rispetto dell'esercizio

delle proprie funzioni, i R.L.S. hanno cura di esercitare le agibilità loro riservate per Legge e per contratto (permessi, missioni, etc) in coerenza con le politiche aziendali tempo per tempo vigenti per tutto il personale del Gruppo.

La Capogruppo provvederà alla erogazione degli interventi formativi, così come sono stati previsti dagli Art. 7 e 8 dell'Accordo 04.02.16, nel rispetto dei contenuti minimi indicati dall'Art. 37 del D. Lgs. 81/08 e valutando le eventuali proposte che perverranno dai R.L.S.. Quanto ai contenuti dei corsi, ferme le citate previsioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché all'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, vengono trattati rischi specifici, ivi compresi il rischio rapina e lo stress lavoro-correlato. Gli interventi formativi rientreranno prioritariamente tra quelli previsti da FBA e saranno previste due sessioni formative ogni anno onde permettere eventuali recuperi. La formazione in ingresso per i R.L.S. di nuova nomina sarà effettuata indicativamente entro due mesi dall'assunzione dell'incarico.

L'azienda di appartenenza si impegna ad informare preventivamente il R.L.S. nei casi di installazione di misure antirapina, che comportino modifiche al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'azienda considera il "rischio rapina" e il "rischio stress lavoro correlato" ai fini del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente accordo andrà a scadere tra quattro anni e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda alle previsioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e nell'accordo ABI del 4 febbraio 2016.

L'efficacia della presente ipotesi di accordo è subordinata all'approvazione dei competenti organi.

Siena, 28.11.2014.

Le Aziende

Le OO.SS.

FIRENZE 1	FIRENZE 2 E PRATO E PISTOIA
CAMPI BISENZIO CASTEFIORENTINO CERRETO GUIDI CERTALDO EMPOLI FIRENZE AG. 20 FIRENZE AG. 38 FIRENZE AG. 45 FIRENZE AG.12 FIRENZE AG.17 FIRENZE AG.2 FIRENZE AG.30 FIRENZE AG.34 FIRENZE AG.35 FIRENZE AG.44 FIRENZE AG.46 FIRENZE AG.47 FIRENZE AG.58 FIRENZE AG.6 FIRENZE AG.60 FIRENZE AG.63 FIRENZE AG.64 FIRENZE AG.66 FIRENZE AG.7 FIRENZE (OSMANNORO) FIRENZE AG.SEDE FUCECCHIO GAMBASSI TERME LASTRA A SIGNA MONTELUPO FIORENTINO MONTEPERTOLI SCANDICCI SIGNA VINCI	BARBERINO MUGELLO BORGO SAN LORENZO CALENZANO DICOMANO FIESOLE FIGLINE VALDARNO FIRENZE AG 1 FIRENZE AG 31 FIRENZE AG 36 FIRENZE AG 37 FIRENZE AG 41 FIRENZE AG 43 FIRENZE AG 65 FIRENZE AG. 10 FIRENZE AG. 11 FIRENZE AG. 3 FIRENZE AG. 32 FIRENZE AG. 42 GREVE IN CHIANTI IMPRUNETA INCISA VALDARNO PANZANO PELAGO PONTASSIEVE REGGELLO RIGNANO SULL'ARNO RUFINA SAN CASCIANO VAL DI PESA SCARPERIA E SAN PIERO SESTO FIORENTINO TAVARNELLE VAL DI PESA VICCHIO

MILANO AMBITO 1	MILANO AMBITO 2	MILANO AMBITO 3	MILANO AMBITO 4
CINISELLO BALSAMO	ASSAGO	ABBIATEGRASSO	ARCONATE
COLOGNO MONZESE	BASIGLIO	ALBAIRATE	BAREGGIO
MILANO AG.51	BINASCO	BESATE	CASTANO PRIMO
MILANO AG. 1	BUCCINASCO	BINASCO	CORBETTA
MILANO AG. 52	GORGONZOLA	CALVIGNASCO	CUSAGO
MILANO AG. 62	LOCATE TRIULZI	CASSINETTA DI LUGAGNAGO	GARBAGNATE MILANESE
MILANO AG.5	MELEGNANO	CESANO BOSCONI	LAINATE
MILANO AG.6	MELZO	CISLIANO	LEGNANO
MILANO AG.67	MILANO AG. 17	GAGGIANO	MAGENTA
PADERNO DUGNANO	MILANO AG. 20	MILANO AG. 53	MILANO AG. 4
SEGRATE	MILANO AG. 37	MILANO AG.2	MILANO AG. 50
SESTO SAN GIOVANNI	MILANO AG. 55	MILANO AG.30	MILANO AG.12
	MILANO AG. 60	MILANO AG.34	MILANO AG.54
	MILANO AG. 63	MILANO AG.64	MILANO AG.66
	MILANO AG. 65	MOTTA VISCONTI	NERVIANO
	MILANO AG.3	OZZERO	RHO
	MILANO SEDE	ROBECCO SUL NAVIGLIO	SETTIMO MILANESE
	OPERA	ROSATE	
	PAULLO	TREZZANO S/N	
	RODANO	VERMEZZO	
	ROZZANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	
	SAN DONATO MILANESE		
	SAN GIULIANO MILANESE		
	SETTALA		

ROMA1	ROMA 2	ROMA 3
ROMA – SPORT. FARM. ANGELINI	BRACCIANO	ALBANO LAZIALE
ROMA AG. 101	CIVITAVECCHIA	CIAMPINO
ROMA AG. 117	FIANO ROMANO	COLLEFERRO
ROMA AG. 129	LADISPOLI	FIUMICINO
ROMA AG. 13	ROMA – SPORT. TES.COMUNALE	FRASCATI
ROMA AG. 133	ROMA AG. 1	GENZANO DI ROMA
ROMA AG. 14	ROMA AG. 10	GROTTAFERRATA
ROMA AG. 142	ROMA AG. 100	GUIDONIA MONTECELIO
ROMA AG. 22	ROMA AG. 119	MONTEROTONDO
ROMA AG. 27	ROMA AG. 12	POMEZIA
ROMA AG. 35	ROMA AG. 127	ROMA ICE
ROMA AG. 57	ROMA AG. 128	ROMA AG. 104
ROMA AG. 59	ROMA AG. 132	ROMA AG. 107
ROMA AG. 7	ROMA AG. 16	ROMA AG. 109
ROMA AG. 85	ROMA AG. 18	ROMA AG. 11
ROMA AG. 91	ROMA AG. 19	ROMA AG. 113
ROMA AG. 97	ROMA AG. 2	ROMA AG. 138
ROMA AG. 98	ROMA AG. 25	ROMA AG. 15
ROMA AG. 137	ROMA AG. 3	ROMA AG. 21
ROMA AG.144	ROMA AG. 33	ROMA AG. 23
ROMA AG. 20	ROMA AG. 40	ROMA AG. 24
ROMA AG. 41	ROMA AG. 47	ROMA AG. 26
ROMA AG. 42	ROMA AG. 50	ROMA AG. 34
ROMA AG. 52	ROMA AG. 51	ROMA AG. 36
ROMA AG. 6	ROMA AG. 53	ROMA AG. 45
ROMA AG.77	ROMA AG. 60	ROMA AG. 87
ROMA AG.84	ROMA AG. 73	VALMONTONE
ROMA AG.88	ROMA AG. 76	VELLETRI
ROMA AG.89	ROMA AG. 86	
ROMA AG. 94	ROMA AG. 9	
ROMA AG. 96	ROMA AG. 90	
ROMA AG. 114	ROMA AG. 92	
ROMA AG. 146	ROMA AG.4	
ROMA AG. 37	ROMA SEDE	
ROMA AG. 43		
ROMA AG. 61 C/O Acea TIVOLI		

PADOVA 1	PADOVA 2
ALBIGNASEGO	ABANO TERME
BAGNOLI DI SOPRA	BATTAGLIA TERME
BOVOLENTA	CAMPODORO
BRUGINE	CAMPO S. MARTINO
CADONEGHE	CARMIGNANO DI BRENTA
CAMPODARSEGO	CASTELBALDO
CAMPOSAMPIERO	CITTADELLA
CANDIANA	DUE CARRARE
CASALSERUGO	ESTE
CONSELVE AG. SAN LORENZO	FONTANIVA
LIMENA	GAZZO
MASERA DI PADOVA	MESTRINO
MASSANZAGO	MONSELICE
PADOVA AG. 13	MONTAGNANA
PADOVA AG. 19	MONTEGROTTO TERME
PADOVA AG. 22	PADOVA AG. 10
PADOVA AG. 3	PADOVA AG. 12
PADOVA AG. 31	PADOVA AG.16
PADOVA AG. 4	PADOVA AG.17
PADOVA AG. 6	PADOVA AG. 18
PADOVA AG. 9	PADOVA AG.2
PADOVA (PONTE DI BRENTA)	PADOVA AG. 20
PIOMBINO DESE	PADOVA AG.23
PIOVE DI SACCO	PADOVA AG. 32
PONTELONGO	PADOVA AG. 33
RONCAGLIA DI PONTE SAN NICOLO	PADOVA AG. 34
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PADOVA AG. 35
SAN MARTINO DI LUPARI	PADOVA AG. 5
SANTA GIUSTINA IN COLLE	PADOVA AG. 7
SAONARA	PADOVA AG. 8
TOMBOLO	PADOVA AG. VIII FEBBRAIO
TRIBANO	PADOVA VIA VERDI
VICODARZERE	PIAZZOLA SUL BRENTA
VIGONZA	RUBANO
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	SAN GIORGIO IN BOSCO
	SAN PIETRO IN GU
	SOLESINO
	TORREGLIA
	VILLAFRANCA PADOVANA
	VO